

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

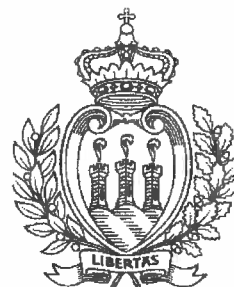
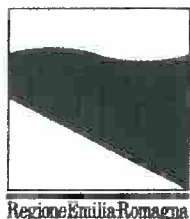
tra
LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
e
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

La Regione Emilia Romagna (in seguito, per brevità, RER), rappresentata dal Presidente Vasco Errani e la Repubblica di San Marino (in seguito, per brevità, RSM), rappresentata dal Segretario di Stato per gli Affari Interni Gian Carlo Venturini, di seguito denominate anche "Parti", nello spirito di amicizia che tradizionalmente caratterizza le relazioni tra lo Stato Italiano e quello Sammarinese ed ispira la loro cooperazione, sia a livello bilaterale che nella comune appartenenza alle Organizzazioni Europee ed Internazionali,

convengono quanto segue

Articolo 1 **(Finalità)**

1. Il presente Accordo intende promuovere, favorire e sviluppare la reciproca collaborazione e cooperazione nei campi e nei settori indicati nell'articolo 2.
2. Consapevoli dello sviluppo sempre più intenso dell'integrazione a livello europeo, statale e regionale, le Parti si impegnano, altresì, a ricercare forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea ed in particolare di quelli che interessano le attività economico-imprenditoriali, al fine di favorire un'adeguata partecipazione agli stessi.
3. Nell'attuazione del presente Accordo, come pure nella definizione degli specifici protocolli o intese attuative ivi previste, le Parti agiranno nel pieno rispetto delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, degli obblighi internazionali reciprocamente assunti nonché di quelli che derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.



Articolo 2

(Ambiti di collaborazione)

1. Le Parti favoriscono, nell'osservanza della rispettiva normativa, la collaborazione in campo economico a sostegno delle imprese operanti sul loro territorio.

2. Le Parti promuovono, altresì, la reciproca collaborazione nel settore sanitario e socio-sanitario, in campo faunistico-venatorio, nella valorizzazione dell'ambiente e dell'agricoltura, nel settore fitosanitario, nel settore dei trasporti e delle infrastrutture, nel campo della ricerca ed innovazione tecnologica, in materia di razionalizzazione della spesa e nel settore della Protezione Civile.

3. Le parti convengono di affrontare le tematiche relative alle politiche attive e passive del lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori frontalieri.

4. Le parti concordano, altresì, sulla realizzazione di un comune programma di collaborazione scientifica, didattica e formativa nonché di attività di scambio di personale docente, ricercatori dottorandi, dottori di ricerca e studenti.

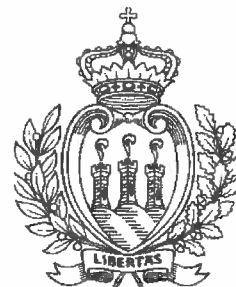
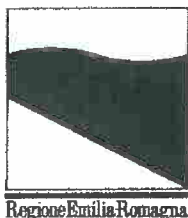
Articolo 3

(Collaborazione in campo economico)

1. Le Parti si impegnano ad attuare iniziative volte ad una efficace collaborazione nel settore del commercio, dell'industria, dell'artigianato e del turismo al fine di favorire le realtà imprenditoriali e gli Enti che operano sul territorio della RSM e della RER.

2. A tale scopo ciascuna delle Parti agevola:

- a) lo scambio e la divulgazione di dati statistici, con particolare riferimento a documentazione anche normativa ed informazioni relativamente a modalità, tempi e procedure per l'insediamento di nuove realtà economico-imprenditoriali nei rispettivi territori individuando all'interno della propria Amministrazione la struttura di riferimento, comunicandola alla controparte;
- b) l'attuazione di eventi, quali fiere, mostre, convegni, seminari di studio, finalizzati alla promozione delle rispettive realtà economiche ed imprenditoriali e la partecipazione degli operatori economici nonché degli organi istituzionali e di funzionari della Pubblica Amministrazione di una Parte agli eventi organizzati o patrocinati dall'altra Parte;
- c) la partecipazione degli operatori economici sammarinesi ed emiliano-romagnoli ad iniziative comuni nell'ambito di programmi dell'Unione Europea riguardanti le attività economico-imprenditoriali;
- d) il supporto informativo alle imprese relativo alle modalità di rilascio



- e) lo sviluppo ed il rafforzamento delle relazioni turistiche, facilitando la cooperazione tra imprese, organizzazioni, istituzioni e gli enti di entrambe le Parti e potenziando la collaborazione nel settore turistico e del marketing turistico anche mediante lo scambio di esperti;
- f) il rafforzamento della cooperazione tra i rispettivi organismi operanti nel settore turistico anche nel contesto delle Organizzazioni Nazionali e Internazionali;
- g) la divulgazione di materiale informativo, finalizzato ad una corretta gestione ed applicazione del presente Accordo di Collaborazione;
- h) la possibilità per le imprese, in particolare artigiane, esercitate in forma individuale, collettiva o societaria, aventi sede in una Parte di operare – in condizione di reciprocità – sul territorio dell'altra senza necessità di iscrizione nel Registro delle imprese o negli Albi tenuti dalle camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o da altri competenti Organi ed Enti della controparte. Tale possibilità è subordinata al possesso dei requisiti tecnico-professionali eventualmente previsti dalla normativa di settore vigente nel territorio in cui sarà svolta la prestazione.

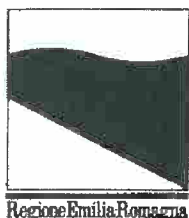
Articolo 4

(Collaborazione in campo sanitario e socio-sanitario)

1. Le Parti, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, si impegnano a conseguire un'integrazione ottimale delle rispettive programmazioni sanitarie e socio-sanitarie, facilitando la definizione di intese tecnico-amministrative necessarie a consentire, in un'ottica di reciprocità, uno scambio di prestazioni fra l'Istituto della Sicurezza Sociale della RSM (ISS) e le Aziende sanitarie della RER nonché le collaborazioni fra i professionisti sanitari dei rispettivi Enti Pubblici verificando, nel comune interesse, modelli di cooperazione sanitaria di base, specialistica e di eccellenza. Il Servizio Sanitario Nazionale Sammarinese, può fornire prestazioni sanitarie, nell'ambito di accordi operativi con le articolazioni del Servizio Sanitario Regionale della RER e può essere inserito nelle reti di Area Vasta.

2. Le Parti convengono, in particolare, sull'attivazione di una collaborazione nell'ambito di percorsi condivisi di politica sanitaria, socio-sanitaria e sociale da svilupparsi, anche attraverso la reciproca partecipazione a tavoli tecnici delle rispettive strutture tecnico-amministrative, in raccordo con le attività e gli analoghi contatti tecnici sviluppati nell'ambito di applicazione del Memorandum d'Intesa tra Ministero della Salute della Repubblica Italiana e la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, sulla cooperazione nel campo della Salute e delle Scienze mediche, firmato a San Marino in data 9 maggio 2012, in particolare nei seguenti ambiti:

- a) accreditamento istituzionale, utilizzando un modello condiviso al fine di garantire, in un'ottica di scambio, la sicurezza e la qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari nel rispetto delle singole autonomie



Regione Emilia-Romagna



ed in relazione ai rispettivi fabbisogni definiti dalla pianificazione e programmazione di ciascuna delle Parti;

- b) sviluppo di un sistema informativo sanitario e sociale che sia integrato per le parti di reciproco interesse, nell'ottica di promuovere un regolare scambio di dati sanitari e socio-sanitari utili alla definizione dei rispettivi fabbisogni;
- c) sanità pubblica, attraverso specifici accordi in materia di tutela della salute della popolazione che insiste sul medesimo territorio, con particolare riguardo alla prevenzione ed al controllo delle malattie, alla sicurezza alimentare ed a strategie comuni per promuovere corretti stili di vita, anche nell'ambito di iniziative promosse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.);
- d) ricerca, sperimentazione e innovazione, sviluppando, nel rispetto delle reciproche normative in materia, sinergie in ambito clinico terapeutico (incluse le terapie avanzate biologiche), socio-sanitario ed organizzativo;
- e) integrazione socio-sanitaria ed erogazione dei servizi sociali, con particolare riguardo alle problematiche inerenti l'affido familiare.

3. Le parti demandano agli organismi tecnici competenti – Authority Sanitaria e Socio-sanitaria e ISS per la RSM e Direzione Generale Sanità e Politiche sociali, Agenzia sociale e sanitaria ed Aziende sanitarie per la RER – il compito di perfezionare specifici protocolli per rendere operativa l'integrazione fra i rispettivi sistemi.

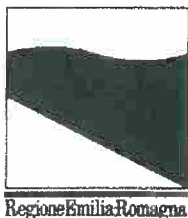
4. Le Parti si impegnano, altresì, a collaborare per gli aspetti che coinvolgono prioritariamente la regolamentazione dei rapporti fra RSM e Repubblica Italiana e le rispettive competenze istituzionali, partecipando con funzione di supporto agli specifici tavoli di confronto, attivati dagli Uffici dei Ministeri competenti, sui seguenti ambiti:

- a) libera circolazione, nel rispetto della normativa comunitaria e doganale, di integratori alimentari e prodotti erboristici, farmaci e/o dispositivi biomedicali, materiale biologico umano provenienti anche da Paesi terzi, attuando il riconoscimento delle rispettive autorità sanitarie di controllo;
- b) attivazione di un percorso condiviso nell'ambito della formazione continua in medicina;

Articolo 5

(Collaborazione in campo faunistico venatorio)

1. Le Parti, in attuazione dell'articolo 56 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino del 31 marzo 1939 così come risultante in seguito all'Accordo Aggiuntivo del 20 dicembre 1960 e tenuto conto dello scambio di note in pari data, concordano sull'effettuazione di interscambi di cacciatori, consentendo reciprocamente l'esercizio



dell'attività venatoria a cacciatori che, pur non essendo residenti, siano in possesso dei requisiti previsti dalle rispettive normative per l'esercizio dell'attività medesima.

2. La RER acconsente a che un contingente di cacciatori residenti nella RSM pratici l'esercizio dell'attività venatoria negli A.T.C. istituiti nella Regione medesima ed individuati sulla base di specifico protocollo attuativo da stipularsi fra la RSM e la RER in relazione ad ogni stagione venatoria, a partire dalla stagione venatoria successiva alla sottoscrizione del presente Accordo.

3. La RSM acconsente a che un contingente di cacciatori residenti nella RER pratici l'esercizio dell'attività venatoria sul proprio territorio sulla base del protocollo attuativo di cui al comma precedente che dovrà, comunque, tenere conto dell'esiguità delle aree adibite all'esercizio venatorio esistenti in RSM.

4. Il summenzionato protocollo attuativo - da stipularsi fra la competente Segreteria di Stato della RSM ed il competente Assessorato della RER - indica il numero dei cacciatori per i quali annualmente si prevede l'interscambio, disciplina i criteri per l'individuazione dei cacciatori che potranno beneficiare del predetto interscambio nel rispetto del principio di prossimità, le modalità di ammissione all'esercizio venatorio sul territorio della RER e della RSM, gli A.T.C. della RER in cui saranno ammessi i cacciatori della RSM con preferenza per gli A.T.C. limitrofi nonché eventuali limitazioni relative all'esercizio venatorio.

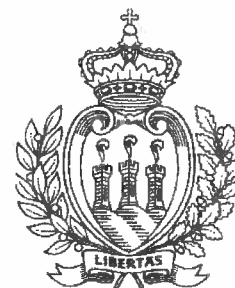
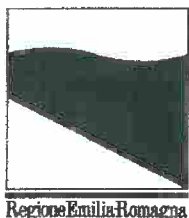
5. La RER, visti gli articoli 15, comma 5,7 e 29 della Legge Regionale della Regione Marche 5 gennaio 1995 n.7, riconosce che, vigente la predetta legge regionale, i cittadini residenti della RSM sono abilitati all'esercizio dell'attività venatoria in territorio italiano; la RER si impegna, pertanto, a rilasciare ai cittadini residenti della RSM, che beneficeranno del regime di interscambio di cui ai superiori commi, il necessario numero di tesserini.

6. Qualora le prescrizioni dettate dai sopra richiamati articoli della legge regionale della Regione Marche n.7/1995 dovessero essere modificate, la RER si impegna ad adottare gli atti necessari al fine di consentire l'interscambio di cui ai superiori commi.

Art. 6

(Collaborazione in materia di servizi idrici)

1. Le parti, in attuazione dei commi 3 e 6 dell'art. 2 dell'accordo di cooperazione nel campo della valorizzazione dell'ambiente tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino del 16 Marzo 1994, si impegnano a conseguire un'integrazione delle rispettive pianificazioni in materia di tutela delle risorse idriche nel rispetto della disciplina di settore dell'Unione Europea e nazionale, facilitando la definizione di intese tecnico-amministrative necessarie a consentire uno scambio di prestazioni fra i soggetti gestori dei servizi idrici della RSM ed i soggetti gestori degli stessi servizi della RER.



2. Ogni scambio di servizi idrici tra i territori della RER e della RSM è regolato da prescrizioni dettate d'intesa tra la RER e la RSM che, sulla base della disponibilità di risorsa, tenuto conto delle rispettive esigenze e delle caratteristiche tecniche degli impianti, disciplinano i quantitativi erogabili, il minimo di risorsa assicurabile in stato di crisi idrica, il quantitativo massimo giornaliero, il conferimento di reflui, la ripartizione degli oneri di gestione degli impianti impiegati e di quelli relativi all'eventuale realizzazione di reti o impianti, nonché la ripartizione dei costi di salvaguardia e protezione delle risorse idriche.

3. Gli importi corrisposti per le prestazioni in materia di servizi idrici sono computati per la RER dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui alla L.R. 23 dicembre 2012, n.23 (ATERSIR) ai fini della definizione della tariffa a vantaggio agli utenti del Servizio Idrico Integrato.

Articolo 7

(Collaborazione in materia di Protezione Civile)

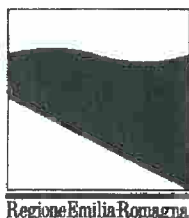
1. Le Parti danno atto che le attività di Protezione Civile sono dirette alla previsione e prevenzione del rischio, alla preparazione, pianificazione e gestione dell'emergenza, al superamento dell'emergenza per la rimozione degli ostacoli, alla ripresa delle normali condizioni di vita, alla messa in sicurezza urgente, nonché all'informazione alla popolazione, favorendone anche la partecipazione alle associazioni di volontariato.

2. Il sistema regionale di Protezione Civile della RER è costituito da componenti istituzionali (Regione, Province e Comuni) e strutture operative (Agenzia regionale di Protezione Civile e altre strutture tecniche regionali, 118, associazioni e gruppi comunali del volontariato di Protezione Civile). La RER, sulla base del principio di leale collaborazione tra gli organismi regionali e statali, ha definito convenzioni con strutture operative statali (Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto).

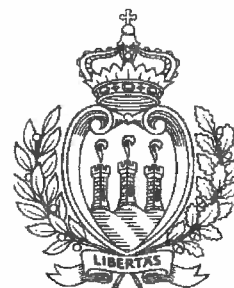
3. La RSM presenta caratteristiche morfologiche e di uso del suolo tali da sottoporla agli stessi potenziali rischi naturali ed antropici della RER.

4. Conseguentemente a quanto definito nei precedenti commi, le Parti convengono di cooperare per:

- a) sviluppare le sinergie derivanti dall'azione coordinata ed integrata delle omologhe strutture di Protezione Civile;
- b) ottimizzare l'utilizzo delle risorse nell'ambito delle attività di Protezione Civile menzionate al comma 1;



Regione Emilia-Romagna



- c) condividere, nel rispetto delle reciproche autonomie, in caso di crisi o emergenze, l'impiego di risorse umane e materiali, sulla base di protocolli operativi predefiniti;
- d) promuovere e diffondere una cultura di Protezione Civile, anche favorendo la partecipazione dei cittadini alle associazioni di volontariato;
- e) effettuare scambi di informazioni e dati sui rispettivi territori;
- f) contribuire al potenziamento del livello di preparazione dei responsabili della Protezione Civile e dei soccorritori in caso di emergenza.

5. Ai fini di cui ai precedenti commi, verranno stipulati specifici protocolli attuativi fra la competente Segreteria di Stato della RSM ed il competente Assessorato della RER.

Articolo 8 **(Collaborazione nel settore agricolo)**

1. Le Parti concordano sull'attuazione di programmi di cooperazione e collaborazione in materia di produzioni agricole e zootecniche nonché nel settore delle produzioni biologiche e nella gestione dei libri genealogici dei bovini e degli equini.

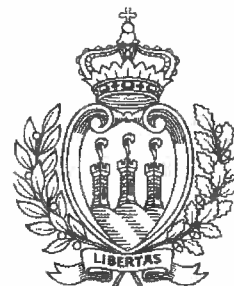
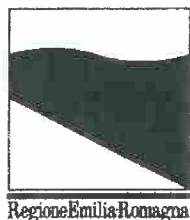
2. Ai fini di cui al precedente comma, verranno stipulati specifici protocolli attuativi fra la competente Segreteria di Stato della RSM ed il competente Assessorato della RER, nel rispetto della legislazione italiana in materia di stipulazione degli atti pattizi internazionali degli Enti territoriali.

Art. 9 **(Certificazioni fitosanitarie)**

1. Le Parti, in attuazione della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino del 31 marzo 1939, ed a seguito dello scambio di note per regolare le importazioni di merci estere destinate alla RSM e le esportazioni sammarinesi verso l'estero firmate il 7 marzo 1950, convengono su quanto segue.

2. La certificazione fitosanitaria che la Convenzione internazionale per la Protezione delle Piante (IPPC) della FAO, sottoscritta sia dalla Repubblica Italiana sia dalla Repubblica di San Marino, prevede per l'esportazione di vegetali e prodotti vegetali, verrà rilasciata agli operatori della RSM da Ispettori Fitosanitari operanti presso il Servizio Fitosanitario della RER che costituisce parte integrante del Servizio Fitosanitario Nazionale italiano.

3. Le Parti concordano, altresì, che l'applicazione della direttiva 2000/29/Ce del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nell'Unione Europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nell'Unione Europea, come pure le direttive che



disciplinano le norme di qualità relative alla produzione di materiale di moltiplicazione della vite, delle piante forestali, delle piante da frutto, delle piantine ortive, delle piante ornamentali e delle sementi, vigenti anche nella RSM a seguito di accordi sottoscritti con l'Unione Europea, vengano attuate in collaborazione col Servizio Fitosanitario della RER.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi, verrà stipulato uno specifico protocollo attuativo fra la competente Segreteria di Stato della RSM e il competente Assessorato della RER.

Articolo 10 **(Collaborazione nel settore dei trasporti)**

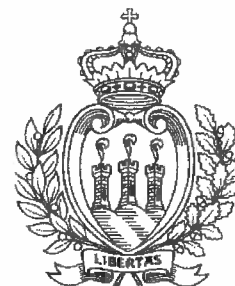
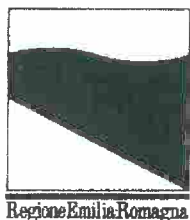
1. Le Parti si impegnano a conseguire un'integrazione delle rispettive programmazioni nel settore dei trasporti, considerando anche l'enorme sviluppo nel settore specifico avvenuto negli ultimi anni nei territori delle due Parti.

2. Nel comune interesse sociale ed economico di attuare quanto di loro competenza, le Parti si impegnano ad ottimizzare il traffico sulle direttrici principali di collegamento; particolare attenzione dovrà essere posta al settore dei trasporti pubblici riguardo a studenti, pendolari ed alle fasce più deboli (anziani, ecc.), al fine di sviluppare un sistema integrato di mobilità.

3. Le Parti considerano imprescindibile attuare con solerzie le direttive comunitarie per rispondere alle problematiche di traffico, inquinamento e sicurezza.

4. Le Parti convengono sull'attivazione di una collaborazione nell'ambito di percorsi condivisi di politica generale dei trasporti da svilupparsi, anche attraverso la partecipazione congiunta a tavoli tecnici delle rispettive strutture tecnico-amministrative e la stipula di specifici protocolli, in particolare nei seguenti ambiti:

- a) sistemi di accreditamento e certificazioni, utilizzando il modello della RER, nel rispetto del fabbisogno e della normativa di ciascuna delle Parti;
- b) sistema di raccolta e gestione delle informazioni, per garantire un flusso di dati che consentano una adeguata programmazione;
- c) attivazione di un percorso condiviso nell'ambito della formazione continua, garantendo la reciprocità ed il riconoscimento dei titoli, delle comunicazioni, della formazione e dei corsi;
- d) ottimizzazione delle risorse per l'implementazione di una politica di sviluppo dei trasporti riferiti al turismo, alle attività congressuali ed alle manifestazioni.



Articolo 11

(Collaborazione in campo aeroportuale e marittimo)

1. Le Parti - preso atto dell'avvenuta conclusione dell'Accordo italo-sammarinese dell'11 giugno 1990 sull'utilizzo, da parte della RSM, dell'Aeroporto di Rimini, ora Aeroporto di Rimini - San Marino, per il traffico internazionale di linea, del Protocollo fra la RSM e la Repubblica italiana del 31 marzo 2000 che regola detto utilizzo, del Protocollo d'Intesa tra la RSM, la RER e la Provincia di Rimini del 7 novembre 2000, finalizzato allo sviluppo dell'aeroporto internazionale Rimini - San Marino nonché del Protocollo di Intesa tra la Segreteria di Stato per il Turismo della RSM e l'Autorità Portuale di Ravenna in materia di promozione del turismo crocieristico del 5 marzo 2008, si impegnano a ricercare ed esplorare tutte le possibilità di concreta implementazione dei suddetti Accordi ed Intese, formulando le relative proposte.

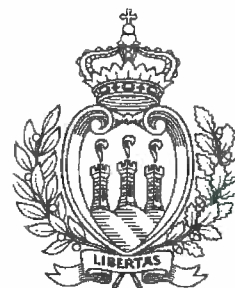
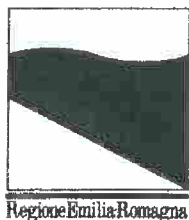
Articolo 12

(Collaborazione per la realizzazione di infrastrutture viarie)

1. Le Parti concordano di collaborare nei limiti delle proprie competenze per razionalizzare la viabilità stradale fra RER e RSM al fine di implementare e rendere più efficaci i collegamenti da e per la RSM mediante:

- a) la realizzazione di interventi di riqualificazione della Strada Statale 72 (Consolare Rimini-Rep. San Marino) e la creazione di nuovi collegamenti fra la RSM e la rete autostradale insistente sul territorio della RER;
- b) la realizzazione di nuovi innesti fra la viabilità interna della RSM e la Strada Provinciale N°258 in corrispondenza del Castello di Acquaviva (località Gualdicciolo) e dei Comuni di Verucchio e San Leo (Provincia di Rimini);
- c) il potenziamento dell'esistente viabilità secondaria di collegamento fra il Castello di Faetano (RSM) e la città di Rimini (Provincia di Rimini) attraverso il Comune di Coriano (frazione di Ospedaletto);
- d) l'individuazione e l'attuazione di soluzioni volte ad agevolare la mobilità dei flussi turistici fra RER e RSM;
- e) l'attuazione di iniziative congiunte volte a realizzare programmi di potenziamento delle infrastrutture che consentano di accedere a fondi e finanziamenti dell'Unione Europea.

2. Le Parti nello spirito dell'Accordo italo-sammarinese dell'11 giugno 1990 per la costruzione di un collegamento rapido su rotaia tra il Comune di Rimini e la Repubblica San Marino ed alla luce degli studi ed approfondimenti finora elaborati, concordano sull'attivazione di un percorso condiviso per



l'individuazione degli interventi e delle azioni per la realizzazione di un collegamento di trasporto pubblico, di elevate e idonee prestazioni, tra il Comune di Rimini e la RSM.

Articolo 13

(Collaborazione nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica)

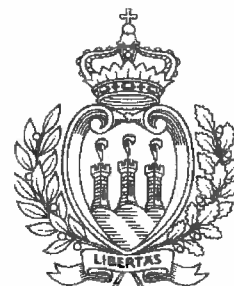
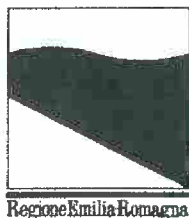
1. Le Parti, visto l'Accordo di Cooperazione Culturale, Scientifica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino sottoscritto in data 21 marzo 2002 e il "Primo programma esecutivo di cooperazione culturale e scientifica tra Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per gli anni 2011-2013" parte VII, riguardante la creazione del Parco Scientifico-Tecnologico italo-sammarinese, concordano sulla costituzione di un apposito tavolo tecnico per la valutazione istruttoria della fattibilità relativo alla creazione di un Parco Scientifico-Tecnologico italo-sammarinese.

2. Il tavolo tecnico avrà i seguenti obiettivi:

- a) valutare le potenzialità in termini di offerta di ricerca e di innovazione al sistema imprenditoriale del Parco Scientifico-Tecnologico in ragione delle specificità produttive dei territori interessati, delle competenze scientifiche coinvolte, delle infrastrutture logistiche e scientifiche e della fattibilità economica
- b) individuare possibili siti in cui ubicare il Parco Scientifico-Tecnologico che potrebbe coinvolgere parte del territorio della RER, della Regione Marche e della RSM
- c) individuare i termini e le modalità di costituzione di una eventuale forma associativa o consortile deputata a promuovere la realizzazione del Parco Scientifico-Tecnologico;
- d) elaborazione di studi di fattibilità con la finalità di definire obiettivi, strumenti di finanziamento, settori di ricerca, infrastrutture, status giuridico e modalità di gestione del Parco Scientifico-Tecnologico;
- e) valutazione forme di collaborazione e di coordinamento con la rete delle sette Fondazioni "Istituto Tecnico Superiore", costituite a norma dell'art. 7 del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008 e già operanti in Regione Emilia-Romagna, di cui al Piano "Industria 2015".

3. La RER si coordina con la competente Amministrazione Centrale dello Stato per definire la composizione del tavolo tecnico di cui al comma precedente.

4. A seguito della conclusione della fase istruttoria le Parti valuteranno le eventuali modalità realizzative attraverso apposito Accordo che coinvolga tutti gli attori interessati.



Art. 14

(Collaborazione scientifica e didattica)

1. Le Parti si impegnano a realizzare un comune programma di collaborazione scientifica, didattica e formativa nonché di scambio di personale docente, ricercatori, dottorandi, dottori di ricerca e studenti.

2. Le Parti favoriranno il reciproco scambio e divulgazione di notizie, pubblicazioni e altri materiali di ricerca e documentazione.

3. La collaborazione potrà attuarsi con le seguenti modalità:

- a) scambio di visite di docenti, docenti ricercatori e dottorandi impegnati nell'attività di ricerca e attività scientifiche integrate;
- b) scambio di studenti;
- c) scambi di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche;
- d) organizzazione congiunta di incontri e seminari;
- e) altre forme di cooperazione concordate tra le Parti, come progetti comuni di ricerca.

Art.15

(Collaborazione in materia di razionalizzazione della spesa)

1. Le Parti si impegnano a promuovere programmi congiunti di razionalizzazione della spesa degli Enti che operano sul territorio della RSM e della RER, da attuare attraverso l'utilizzo della centrale di committenza costituita dalla RER.

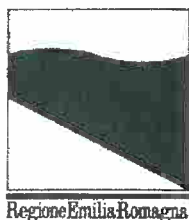
2. Ai fini di cui al precedente comma, verranno stipulati specifici protocolli attuativi fra la competente Segreteria di Stato della RSM e il competente Assessorato della RER.

Articolo 16

(Attuazione dell'Accordo)

1. Le Parti convengono che l'attuazione e l'applicazione del presente Accordo avverrà mediante:

- a) il potenziamento e l'incentivazione della cooperazione diretta fra gli Organi delle rispettive strutture amministrative e fra i rispettivi Enti ed Organizzazioni pubblici e privati;



- b) l'attuazione, fra le rispettive strutture amministrative, di scambi di informazioni, dati, ricerche, conoscenze scientifiche e tecniche afferenti agli ambiti di cui al presente Accordo e l'eventuale creazione di banche dati comuni;
- c) la partecipazione di funzionari delle strutture amministrative di ciascuna delle Parti a tavoli tecnici congiunti che potranno elaborare i protocolli attuativi di cui alla successiva lettera g) nonché piani di lavoro e progetti specifici per consentire una più efficace esecuzione del presente Accordo e per superarne eventuali incertezze applicative;
- d) lo scambio di delegazioni e di esperti;
- e) la facilitazione, anche mediante il riconoscimento di costi di iscrizione agevolati, della partecipazione di delegazioni di una Parte a corsi ed iniziative formative organizzati dall'altra direttamente o mediante propri Enti Pubblici;
- f) l'organizzazione di iniziative formative congiunte;
- g) lo scambio di note e la stipula di protocolli attuativi fra le competenti Segreterie di Stato della RSM ed i competenti Assessorati della RER.

2. Le Parti convengono di effettuare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, uno scambio di note allo scopo di informarsi reciprocamente sugli organi e servizi amministrativi, Enti e soggetti istituzionali nonché sui relativi Responsabili e Referenti deputati, dai propri ordinamenti, a gestire i settori oggetto dei precedenti articoli.

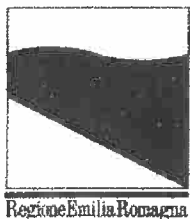
3. Ai fini della compiuta attuazione del presente Accordo, la RER si impegna, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, a farsi parte diligente presso gli Enti e le Amministrazioni italiane Centrali, Provinciali e Comunali interessate dagli ambiti di collaborazione di cui all'Accordo medesimo.

Articolo 17 **(Commissione mista)**

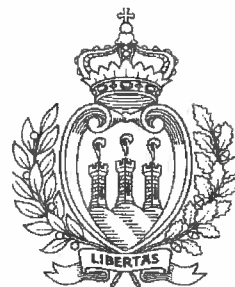
1. Per la verifica della corretta esecuzione del presente Accordo, le Parti stabiliscono di costituire una Commissione mista composta di 6 (sei) membri, designati in numero di 3 (tre) da ciascuna di esse.

2. La Commissione sarà convocata su richiesta di una delle Parti e comunque almeno una volta all'anno e si riunirà alternativamente nel territorio di ciascuna Parte; le spese relative alla partecipazione di delegazioni della RER e della RSM alle attività della Commissione troveranno copertura finanziaria negli specifici capitoli di spesa dei rispettivi bilanci.

3. La Commissione, anche sulla base delle indicazioni scaturenti dai tavoli tecnici congiunti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) formula proposte di modifica, integrazione ed ampliamento del presente Accordo, da sottoporre ai rispettivi organi decisionali; tali proposte acquisiranno efficacia con le medesime procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.



Regione Emilia Romagna



4. I membri delle rispettive delegazioni nell'ambito della Commissione sono comunicati da una Parte all'altra con lo scambio di note di cui all'articolo 16, comma 2.

Articolo 18 **(Entrata in vigore)**

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda notifica con cui le Parti si comunicano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne eventualmente necessarie.

Articolo 19 **(Durata e validità)**

1. Il presente Accordo ha durata illimitata.
2. Ognuna delle Parti potrà denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento; la denuncia avrà effetto sei (6) mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.
3. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità dell'Accordo medesimo, salvo che le Parti decidano diversamente.
4. Il presente Accordo può essere modificato consensualmente mediante scambio di note; le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

Fatto a Bologna il 10 giugno 2013 in due originali, ciascuno in lingua italiana entrambi facenti ugualmente fede.

Per la Regione Emilia Romagna

Per la Repubblica di San Marino

Nota a verbale: Per la parte della Regione Emilia Romagna il presente Accordo, una volta sottoscritto tra le parti, ha efficacia dalla data della ratifica dell'Assemblea Legislativa, in base all'art. 13, comma 2, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna e dell'articolo 18 della L.R. n. 16/2008.